

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

149.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzione:</b>		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> .....	3	Cicciomessere Roberto (gruppo federalista europeo) .....	4
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		Sapienza Orazio (gruppo DC), <i>Relatore</i> .	3, 4, 11
Disposizioni contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni (4367);		Angelini Piero Mario, <i>Sottosegretario di Stato per l'ambiente ed il territorio</i> .....	5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13
Buffoni ed altri: Norme per la tutela industriale dei programmi per elaboratori elettronici (1290);		<b>Proposta di legge</b> (Discussione ed approvazione):	
Fumagalli Carulli ed altri: Modifiche alla legge 22 aprile 1991, n. 633, concernenti protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore (1602);		Ceruti ed altri: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'in-	
De Julio ed altri: Norme per la tutela civile e penale del <i>software</i> e per l'esercizio dei diritti ad esso collegati (5501) ....	3		

## X LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1992

PAG.	PAG.
columità pubblica ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla XIII Commissione permanente del Senato</i> ) (5228-B) ..... 14, 15	fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (6265) ..... 19
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> ..... 14, 19	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> ..... 19, 20
Angelini Piero Mario, <i>Sottosegretario di Stato per l'ambiente ed il territorio</i> ..... 15	Angelini Piero Mario, <i>Sottosegretario di Stato per l'ambiente e il territorio</i> ..... 20
Ceruti Gianluigi (gruppo verde) ..... 19	Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC), <i>Relatore</i> ..... 20
Gorgoni Gaetano (gruppo PRI), <i>Relatore</i> ..... 14	
Mastrantuono Raffaele (gruppo PSI) ..... 19	
Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC) .... 19	
Orlandi Nicoletta (gruppo comunista-PDS) . 19	
<b>Proposta di legge</b> (Discussione ed approvazione):	<b>Votazioni nominali:</b>
Senatori Casoli e Greco: Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> ..... 13, 19, 21

**La seduta comincia alle 8.45.**

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Ceruti sostituisce il deputato Cecchetto Coco per la seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni (4367); e delle proposte di legge Buffoni ed altri: Norme per la tutela industriale dei programmi per elaboratori elettronici (1290); Fumagalli Carulli ed altri: Modifiche alla legge 22 aprile 1991, n. 633, concernenti protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore (1602); De Julio ed altri: Norme per la tutela civile e penale del software e per l'esercizio dei diritti ad esso collegati (5501).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni »; e delle

proposte di legge di iniziativa dei deputati Buffoni ed altri: « Norme per la tutela industriale dei programmi per elaboratori elettronici »; Fumagalli Carulli ed altri: « Modifiche alla legge 22 aprile 1991, n. 633, concernenti protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, recanti disposizioni in materia di protezione dei programmi di elaboratore »; De Julio ed altri: « Norme per la tutela civile e penale del software e per l'esercizio dei diritti ad esso collegati ».

Proseguiamo nella discussione del testo unificato dei progetti di legge.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 22 gennaio 1992, ha espresso parere favorevole sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge; parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 4.4, 6.1, 6.2, 7.3, 8.6, 9.1, 11.1 (nuova formulazione), 13.1 e 14.1.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Il provvedimento oggi in esame ha avuto un iter abbastanza travagliato in quanto abbiamo dovuto tener conto sia della legislazione nazionale esistente, sia della particolarità del prodotto da tutelare, sia ancora dell'esigenza di varare un provvedimento rispondente alla direttiva comunitaria in materia. Tutto ciò ci ha costretto ad una serie di continui aggiustamenti che hanno portato alla formulazione di alcuni emendamenti al testo unificato dei progetti di legge il quale — occorre ricordarlo — è il frutto della scelta di intervenire non già modificando la legge del 1941 sul diritto d'autore (così come indicato inizialmente dal Governo), bensì adottando un'apposita disciplina per i programmi per elaboratori che comunque facesse ad essa riferimento.

Partendo da tale scelta, abbiamo avuto contatti con le categorie interessate che hanno portato alla formulazione di alcuni emendamenti i quali, ad avviso del relatore e di tutti i colleghi che hanno collaborato alla redazione del testo unificato, nonché dei funzionari che ci hanno assistito sotto il profilo tecnico, rispondono all'esigenza di stilare un testo definitivo il più vicino possibile alla direttiva comunitaria e capace di tutelare al massimo le categorie interessate.

Per questi motivi, invito la Commissione ad approvare gli emendamenti sui quali si è pronunciata la I Commissione nonché il testo unificato dei progetti di legge. Sugli altri emendamenti presentati esprimerò il mio parere nel corso dell'esame dei singoli articoli.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

**ART. 1.**

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) « programma per elaboratore », un programma in qualsiasi forma, ivi compresi quelli incorporati nell'*hardware*, nonché il materiale preparatorio di natura tale da consentire la realizzazione di un programma;

b) « interoperabilità », la capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate;

c) « interfaccia », la parte del programma che assicura l'interconnessione e l'interazione fra gli elementi del *software* e dell'*hardware*.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole fra gli elementi del *software* e

dell'*hardware*, con le seguenti con altri programmi, con l'*hardware* e con gli utenti.

1. 1.

De Julio.

**ROBERTO CICCIOMESSERE.** Vorrei sapere qual è il parere del relatore sull'emendamento De Julio 1.1 con il quale si definisce l'interfaccia di un programma; concetto non chiaro nell'attuale formulazione dell'articolo 1. L'interfaccia è il *software* che consente all'utente di interconnettersi sia con il *software* medesimo sia con l'*hardware*.

A mio avviso, sarebbe necessario approvare anche il subemendamento De Julio 0.11.1.3 all'emendamento 11.1 del relatore con il quale si stabilisce che la pubblicazione della sentenza di condanna è a carico del condannato.

**PRESIDENTE.** Desidero far presente alla Commissione che sull'emendamento De Julio 1.1 non abbiamo il parere della I Commissione.

**ORAZIO SAPIENZA, Relatore.** In effetti, l'emendamento De Julio 1.1 involge la competenza della I Commissione. Pur rendendomi conto dell'esigenza prospettata, per non intralciare l'ulteriore iter del provvedimento — non dobbiamo dimenticare in quale fase della legislatura ci troviamo — invito il collega CiccioMessere a non far proprio tale emendamento al quale comunque mi dichiaro contrario.

Per quel che riguarda il subemendamento De Julio 0.11.1.3, che non comporta l'espressione del parere da parte della I Commissione, sono disposto a recepirne parte del contenuto, inserendo le parole « a spese del condannato » al comma 2 del mio emendamento 11.1 nella sua nuova formulazione.

**PRESIDENTE.** Poiché il presentatore dell'emendamento 1.1 non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 1.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

*(Opere protette).*

1. Ai programmi per elaboratore si applicano le disposizioni relative alle opere letterarie di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché le disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1978, n. 399, e le disposizioni della presente legge. Le suddette disposizioni si applicano a qualsiasi espressione del programma per elaboratore, ad esclusione delle idee e dei principi che sono alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Opere protette).*

1. Per quanto non direttamente stabilito dalla presente legge, i programmi per elaboratore sono tutelati dal diritto d'autore in base alle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399. La tutela si riferisce a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore, se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore, ad esclusione delle idee e dei principi che sono alla base degli elementi del programma ovvero alla base delle sue interfacce. Si applicano altresì ai programmi per elaboratore le disposizioni relative ai brevetti per invenzioni e modelli industriali, ai marchi, alle topografie dei prodotti a semiconduttore, alla concorrenza sleale e al segreto industriale.

2. 2.

Il Relatore.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente ed il territorio*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 3.

*(Creazione del programma da parte del lavoratore dipendente).*

1. Salvo diverso accordo, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nello svolgimento delle sue mansioni o su istruzione del datore di lavoro, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma stesso.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

*(Contenuto dei diritti esclusivi di utilizzazione economica).*

1. Il titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore effettua o autorizza:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, ivi compresa la riproduzione tramite caricamento, trasmissione e memorizzazione del programma stesso;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi modalità di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore, ivi compresa la locazione del programma stesso.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Attività riservate).*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, le seguenti attività possono essere compiute soltanto dal titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore ovvero dietro autorizzazione di questi:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma e le operazioni che comunque comportano una riproduzione del programma medesimo;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, fatti salvi i diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore, compresa la locazione del programma stesso.

4. 4.

Il Relatore.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 8, i diritti esclusivi del titolare di un programma per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia

mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione ed ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi modalità di distribuzione al pubblico del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso, ivi comprese la locazione e la distribuzione gratuita. La prima vendita di una copia di un programma per elaboratore nella Comunità economica europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso estingue il diritto di esclusiva distribuzione della copia all'interno della Comunità stessa ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.*

4. 5.

De Julio.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente ed il territorio.* Il Governo è favorevole all'emendamento 4.4 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.4 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 4, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento De Julio 4.5.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

## ART. 5.

*(Durata dei diritti di utilizzazione economica).*

1. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore si computa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore oppure, nei casi di opera anonima, pseudonima o di cui è considerata autore una persona giuridica, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il programma è stato per la prima volta messo a disposizione del pubblico.  
*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 6.

*(Estinzione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica).*

1. La prima cessione di una copia di un programma per elaboratore in uno Stato appartenente alla Comunità economica europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso estingue il diritto di esclusiva distribuzione della copia stessa all'interno della Comunità stessa.

2. È fatto salvo, dopo la cessione di cui al comma 1, il potere del titolare di autorizzare la ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la parole cessione con la seguente vendita.*

6. 1.

Il Relatore.

*Al comma 2, sostituire la parola cessione con la seguente vendita.*

6. 2.

Il Relatore.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente ed il territorio.* Il Governo è favorevole agli emendamenti 6.1 e 6.2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 6.2 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 7.

*(Utilizzazioni libere).*

1. Salvo diverso accordo espresso, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), allorché tali attività siano necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione degli errori.

2. Chi usa legittimamente un programma per elaboratore ha facoltà di eseguire una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso normale del programma.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore, allorché effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma, può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, osservare, studiare o sottoporre a prove il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Utilizzazioni libere).*

1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, e *b)*, allorché tali attività, compiute da chi legittimamente detiene il programma, siano necessarie per l'uso del medesimo conformemente alla sua destinazione ovvero per la correzione degli errori.

2. Non può essere vietato per contratto, a chi ha il diritto di usare un programma per elaboratore o una copia di esso, di effettuare una copia di riserva, qualora quest'ultima sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia di un programma per elaboratore, allorché legittimamente effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma medesimo, può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso. È nullo ogni patto contrario.

7. 3.

Il Relatore.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente ed il territorio*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.3 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 7, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

*(Trasformazione della forma della codifica).*

1. Non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica per le operazioni di riproduzione della codifica e traduzione della sua forma di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, qualora tali operazioni siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi per elaboratore creati autonomamente, a condizione che:

*a)* le predette attività siano eseguite da chi abbia il diritto di usare una copia del programma, oppure, per suo conto, da persona autorizzata;

*b)* le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già accessibili ai soggetti di cui alla lettera *a)*;

*c)* le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le informazioni ottenute a seguito delle operazioni di cui al comma 1 non possono essere comunicate a terzi, se non quando ciò sia necessario per conseguire l'interoperabilità del programma creato autonomamente.

3. Le informazioni ottenute a seguito delle operazioni di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva o per ogni altra attività in violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

*(Trasformazione della forma della codifica).*

1. Non è richiesta l'autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi di utilizza-

zione economica del programma per elaboratore per le operazioni di riproduzione della codifica e traduzione della sua forma di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), qualora tali operazioni siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, a condizione che:

a) le predette operazioni siano eseguite da chi ha il diritto di usare una copia del programma oppure per conto di questi, da persona autorizzata;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano state rese disponibili, precedentemente e prontamente, ai soggetti di cui alla lettera a);

c) le predette operazioni siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità;

d) le predette operazioni non siano in conflitto con il normale sfruttamento del programma, né siano tali da arrecare irragionevole pregiudizio al titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, giusta quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399.

2. Le informazioni ottenute a seguito delle operazioni di cui al comma 1 non possono essere utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, né possono essere comunicate a terzi, se non quando ciò sia necessario per conseguire la predetta interoperabilità.

3. Le informazioni ottenute a seguito delle operazioni di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva o per ogni altra attività in violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica.

4. Sono nulli gli accordi contrattuali conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8. 6.

Il Relatore.

*Al comma 1, dopo la parola economica, aggiungere le seguenti di un programma per elaboratore.*

8. 7.

De Julio.

*Al comma 1, sostituire la parola autonomamente, con la seguente indipendentemente.*

8. 8.

De Julio.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma.

8. 9.

De Julio.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente ed il territorio*. Il Governo è favorevole all'emendamento 8.6 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 8.6 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti De Julio 8.7, 8.8 e 8.9. Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 9.

*(Nullità delle limitazioni all'uso).*

1. È nullo ogni accordo in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, e all'articolo 8.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

9. 1.

Il Relatore.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore soppressivo dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 9 di cui il relatore ha chiesto la soppressione. *(È respinto).*

L'articolo 9 s'intende pertanto soppresso.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 10.

*(Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore).*

1. La società italiana degli autori ed editori cura la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore in conformità all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633. In tale registro viene registrato il nome del

titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma.

2. Il registro di cui al comma 1 può essere tenuto utilizzando mezzi e strumenti informatici.

3. Il deposito del programma per elaboratore in conformità all'articolo 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è facoltativo e la relativa spesa è a carico del depositante.

4. Dell'avvenuto deposito del programma per elaboratore è fatta menzione nel registro di cui al comma 1. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 11.

*(Sanzioni penali).*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000 chiunque:

a) riproduca, senza autorizzazione, programmi per elaboratore al fine di metterne in commercio le copie in qualsiasi forma;

b) introduca nel territorio dello Stato copie di programmi per elaboratore, di cui conosca la provenienza illecita, al fine di metterle in commercio;

c) detenga, al fine di immetterle in commercio, copie, in qualsiasi forma, di un programma per elaboratore di cui conosca la provenienza illecita;

d) metta in commercio copie, in qualsiasi forma, di programmi per elaboratore, di cui conosca la provenienza illecita;

e) metta in commercio o detenga a scopo commerciale qualsiasi mezzo inteso esclusivamente a rimuovere o eludere dispositivi tecnici di protezione applicati a programmi per elaboratore.

2. Il dispositivo della sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1

è pubblicato su almeno un quotidiano e un periodico specializzato.

3. Le disposizioni di cui alla sezione I del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'emendamento 11. 1, comma 1, lettera b), dopo la parole conosce, aggiungere le seguenti o ha motivo di conoscere.*

0. 11. 1. 1.

De Julio.

*All'emendamento 11.1, comma 1, lettera c), dopo la parole conosce aggiungere le seguenti o ha motivo di conoscere.*

0. 11. 1. 2.

De Julio.

*All'emendamento 11. 1, comma 2, sostituire le parole su almeno un quotidiano, con le seguenti a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.*

0. 11. 1. 3.

De Julio.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000 chiunque:

a) duplica, senza autorizzazione, programmi per elaboratore al fine di metterne in circolazione le copie in qualsiasi forma;

b) introduce nel territorio dello Stato copie di programmi per elaboratore

di provenienza illecita, al fine di metterle in circolazione;

c) mette in circolazione ovvero detiene, al fine di metterle in circolazione, copie, in qualsiasi forma, di un programma per elaboratore di provenienza illecita;

d) mette in circolazione ovvero detiene, al fine di metterlo in circolazione, qualsiasi mezzo inteso esclusivamente a rimuovere o ad eludere dispositivi tecnici di protezione applicati a programmi per elaboratore.

2. Il dispositivo della sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1 è pubblicato su almeno un quotidiano e un periodico specializzato.

11. 1.

Il Relatore.

Devo rilevare che i subemendamenti De Julio 0.11.1.1 e 0.11.1.2 sono riferiti all'emendamento del relatore 11.1 nella sua vecchia formulazione.

Poiché comunque il presentatore dei suddetti subemendamenti, nonché del subemendamento 0.11.1.3 non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Desidero riformulare ulteriormente il mio emendamento 11.1, inserendo, al comma 2, dopo le parole « è pubblicato » le parole « a spese del condannato ».

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente ed il territorio*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore 11.1, interamente sostitutivo dell'articolo 11, come da ultimo riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.1, interamente sostitutivo dell'articolo 11, come da ultimo riformulato, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 12.

*(Riproduzione abusiva di composizione grafica).*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 41, n. 633, è aggiunto il seguente:

« Se il fatto consiste nell'abusiva riproduzione, con qualsiasi procedimento, della composizione grafica dell'opera altrui, ivi compresa la scansione elettronica dell'immagine, al fine di porre in commercio le riproduzioni nel territorio dello Stato, ovvero nella messa in commercio delle riproduzioni da parte di chi ne conosca la provenienza illecita, la pena è della reclusione fino a sei mesi o della multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ».  
*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 13.

*(Applicabilità di altre disposizioni).*

1. È fatta salva l'applicazione ai programmi per elaboratore delle disposizioni relative ai brevetti per invenzioni e modelli industriali, ai marchi, alle topografie dei prodotti a semiconduttore, alla concorrenza sleale e al segreto industriale.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

13. 1.

Il Relatore.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

## ART. 13-bis.

*(Danneggiamento del software).*

1. Dopo l'articolo 635 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 635-bis. — 1. Chiunque, intenzionalmente, accede ad un programma per elaboratore, senza autorizzazione, e vi compie operazioni è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi fino ad un anno o con la multa da lire un milione fino a lire tre milioni. È ammesso il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 2043 c. c. nei casi in cui il danno sia procurato da involontaria introduzione, non autorizzata, del sistema.

2. Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, cancella, modifica o altrimenti danneggia nonché si appropria di un programma per elaboratore è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni fino a cinque milioni. Con la stessa pena è punito chiunque introduce, intenzionalmente, dati in un elaboratore a discapito di diritti altrui.

3. Il tentativo nel caso dei reati disciplinati dai commi precedenti è punito con le pene previste per i reati stessi ».

13. 01.

De Julio.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente ed il territorio.* Il Governo è favorevole all'emendamento 13.1 del relatore, soppressivo dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 13 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

*(È respinto).*

L'articolo 13 s'intende pertanto soppresso.

Poiché il presentatore dell'articolo aggiuntivo 13.01 non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Norme generali, transitorie e finali).

1. La presente legge, ad eccezione degli articoli 10 e 11, si applica anche ai programmi per elaboratore creati prima della data della sua entrata in vigore, senza pregiudizio per gli atti perfezionati e per i diritti acquisiti anteriormente a tale data.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 1 lettera a), della legge 13 agosto 1959, n. 400, è emanato un regolamento per disciplinare l'esecuzione della presente legge.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sono approvate le modificazioni dello statuto della Società italiana degli autori ed editori, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842 e successive modificazioni.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole* La presente legge ad eccezione degli articoli 10 e 11 *si applica con le seguenti* Fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 10, la presente legge si applica.

14. 1.

Il Relatore.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente ed il territorio*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Norme per la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, sul disegno e sulle proposte di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (4367) e proposte di legge Buffoni ed altri (1290); Fumagalli Carulli ed altri (1602); De Julio ed altri (5501) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:* « Norme per la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991 » (4367-1290-1602-5501):

Presenti e votanti ..... 32

Maggioranza ..... 17

Hanno votato sì ..... 32

Hanno votato no .... 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Abete, Alagna, Alessi, Bargone, Binetti, Caria, Caroli, Cecchetto Coco, Cicone, Di Donato, Drago, Farigu, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Gargani, Gorgoni, Mammì, Mastrantuono, Mellini, Nenna D'Antonio, Nicotra, Orlandi, Paciullo, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Principe, Recchia, Reina, Sapienza, Sinatra, Vairo e Violante.

**Discussione della proposta di legge Ceruti ed altri: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla XIII Commissione permanente del Senato) (5228-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ceruti, Fumagalli Carulli, Biondi, Bassanini, Cecchetto Coco, Fracchia, Vairo, Mastrantuono e Gorgoni: « Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica », approvata dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 14 novembre 1991 e modificata dalla XIII

Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 16 gennaio 1992.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 22 gennaio 1992, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

L'onorevole Gorgoni ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

GAETANO GORGONI, *Relatore*. Illustrando le modifiche introdotte dal Senato, devo innanzitutto accennare a quelle relative all'articolo 1 con le quali si prevede la violazione degli articoli 1 e 2 del decreto del ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 quale presupposto per l'applicazione delle pene indicate nelle lettere a) e b), distinte a seconda che si tratti della prima violazione oppure di recidiva. Analogamente è stato modificato l'articolo 2.

Il Senato ha poi modificato l'articolo 5 prevedendo, al comma 1, l'obbligo della denuncia di tutti gli animali selvatici e delle piante di cui al comma 1 dell'articolo 1, e non solo degli esemplari vivi come precedentemente previsto nel testo approvato dalla Camera. Inoltre, al comma 5, è stato limitato l'obbligo di marcare conformemente a *standard* internazionali ai soli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, e non anche per quelli di cui all'articolo 2 come già previsto dal testo della Camera.

All'articolo 6 è stata apportata una modifica conseguente alle precedenti. Nell'articolo 7, come modificato dal Senato, sono fatte salve non solo le deroghe previste dal regolamento CEE, ma anche quelle previste dalla Convenzione di Washington.

Infine, è stato modificato l'articolo 8 in ordine all'adempimento della Convenzione di Washington, con l'inserimento della possibilità per il Ministero dell'ambiente di avvalersi delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato (comma 1) nonché del concerto anche con il ministro dell'agricoltura e delle foreste per l'ema-

nazione dei decreti con cui vengono stabilite le modalità dei controlli in ambito doganale.

Nel raccomandare alla Commissione l'approvazione del testo trasmessoci dal Senato, desidero da ultimo far notare che al comma 4 dell'articolo 6 è contenuto un errore di messaggio poiché si fa riferimento al comma 2 dell'articolo 1 che non esiste più.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

**PIERO MARIO ANGELINI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente ed il territorio.** Desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per la celerità con cui si accinge ad approvare in via definitiva il provvedimento che ci è stato trasmesso dal Senato con alcune opportune correzioni.

Desidero precisare, però, con particolare riferimento all'articolo 1, che il Governo avrebbe preferito il testo a suo tempo approvato dalla Camera. Nonostante ciò, il progetto di legge che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington, regolando e fissando sanzioni per il commercio delle specie esotiche vegetali ed animali, rappresenta, dal punto di vista della politica ambientale, una delle più importanti riforme dell'ordinamento varate in questa legislatura.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla XIII Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

**ART. 1.**

1. È fatto divieto di importare, esportare o riesportare, sotto qualsiasi regime doganale, vendere, esporre, detenere, trasportare anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendice I, e

nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.

2. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire cento milioni a lire trecento milioni.

Il Senato lo ha così modificato:

**ART. 1.**

1. A chiunque contravviene a quanto previsto agli articoli 1 e 2 — riguardanti gli esemplari indicati nell'allegato A, appendice 1 e nell'allegato C, parte I, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni — del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, recante attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità economica europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione, vengono applicate le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire quindici milioni a lire quattrocento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni e ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2, del citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire sessanta milioni a lire centocinquanta milioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, di cui all'articolo 1 comma 1, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2, del citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire duecentocinquanta milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno e ammenda da lire dieci milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre,

se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.

2. È fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. È fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle

regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sui certificati di importazione in conformità alla citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre n. 874.

4. I permessi dei paesi di origine degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. È in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei paesi d'origine.

5. È fatto obbligo di marcare conformemente a *standard* internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, quelli di cui all'articolo 2 e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'amenda da lire dieci milioni a lire quaranta milioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne

denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.

2. È fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. È fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sui certificati di importazione in conformità alla citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

4. I permessi dei paesi di origine degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. È in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del

Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei paesi d'origine.

5. E fatto obbligo di marcare conformemente a *standard* internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quaranta milioni.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 6 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

1. Restano valide le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

1. Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 commi 4 e 5, e dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIANLUIGI CERUTI. Il gruppo verde voterà a favore del provvedimento.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Anche il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento.

NICOLETTA ORLANDI. Il gruppo comunista-PDS voterà pure a favore del provvedimento.

VINCENZO BENEDETTO NICOTRA. Anche il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Ceruti ed altri: « Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica » (Approvata dalla II Commissione permanente

della Camera e modificata dalla XIII Commissione permanente del Senato) (5228-B):

Presenti e votanti .....	31
Maggioranza .....	16
Hanno votato sì .....	31
Hanno votato no ....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Abete, Alagna, Alessi, Bargone, Binetti, Caria, Caroli, Ceruti, Cicone, Di Donato, Drago, Farigu, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Gargani, Gorgoni, Mammi, Mastrantuono, Nenna D'Antonio, Nicotra, Orlandi, Paciullo, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Principe, Recchia, Reina, Sapienza, Sinatra, Vairo e Violante.

**Discussione della proposta di legge senatori Casoli e Greco: Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (6265).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Casoli e Greco: « Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 gennaio 1992.

Avverto che la Commissione affari costituzionali, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** La proposta di legge in esame, approvata dalla Commissione giustizia del Senato, si propone di reinserire, nel testo delle disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, l'istituto della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Peraltro, tale istituto era già contemplato da una norma del citato decreto del Presidente della Repubblica che, tuttavia, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 250 del 1991. Poiché, però, la declaratoria di incostituzionalità era causata da un eccesso di delega — cioè il vizio della norma non riguardava il merito dell'istituto — il legislatore ordinario non incontra ora alcun limite nel ripristinarlo. In base ad esso, il giudice, durante le indagini preliminari nonché nell'udienza preliminare, può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando il reato commesso dall'imputato minorenne sia di particolare tenuità ed il suo comportamento sia stato occasionale; e ciò al fine di evitare che l'ulteriore corso del procedimento possa recare pregiudizio alle esigenze educative del minore.

Inoltre, l'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede, in primo luogo, che sulla richiesta della suddetta sentenza formulata dal pubblico ministero, il giudice provveda in camera di consiglio, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato; e, in secondo luogo, che sia attribuito al minorenne ed al procuratore generale presso la corte d'appello il potere di proporre appello contro la sentenza. Nel giudizio d'impugnazione la corte d'appello decide con le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, cioè secondo le norme dettate per il procedimento in camera di consiglio, e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero qualora ritenga di confermare la sentenza.

Inoltre, è prevista all'articolo 3 della proposta di legge in esame, una disposi-

zione transitoria per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Per questi ultimi, infatti, si stabilisce che la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.

Raccomando perciò alla Commissione l'approvazione del provvedimento nel testo del Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

**PIERO MARIO ANGELINI, Sottosegretario di Stato per l'ambiente ed il territorio.** Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

1. L'articolo 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — (Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto). — 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenni e il procuratore generale presso la Corte di appello. La Corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1 ».

*(È approvato).*

#### ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 32 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto ».

*(È approvato).*

#### ART. 3.

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Casoli e Greco: « Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 » (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (6265).

Presenti e votanti .....	31
Maggioranza .....	16
Hanno votato sì .....	31
Hanno votato no ....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Abete, Alagna, Alessi, Bargone, Binetti, Caria, Caroli, Ceruti, Ciconte, Di Donato, Drago, Farigu, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Gargani, Gorgoni, Mammì, Mastrantuono, Nenna D'Antonio, Nicotra, Orlandi, Paciullo, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Principe, Recchia, Reina, Sapienza, Sinatra, Vairo e Violante.

**La seduta termina alle 9,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 25 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO